

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Le principali misure di interesse delle imprese

✓ **Commi 2, 3 e 6 - Certificazione unica**

Per l'anno 2020, **i termini di presentazione della Certificazione unica ordinaria sono prorogati dal 7 al 31 marzo 2020.**

La proroga opera a favore di tutto il territorio nazionale.

Nulla cambia per i termini della Certificazione unica sintetica, che restano fissati al 31 marzo 2020.

✓ **Articolo 8 - Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico- alberghiero**

Per le imprese turistico-ricettive*, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **sono sospesi i termini relativi a:**

- **versamenti delle ritenute alla fonte** (articoli 23, 24 e 29 DPR n. 600/1973) **che tali soggetti operano in qualità di sostituti di imposta.**

Si rileva che la sospensione riguarda esclusivamente il versamento delle ritenute che i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, devono comunque continuare a operare nei confronti dei lavoratori;

- **adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria aventi scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.**

Non si fa luogo al rimborso di quanto comunque versato nonostante la sospensione.

I versamenti sospesi – e, si ritiene, anche gli adempimenti sospesi - sono effettuati entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione.

* Per imprese turistico-ricettive si intendono le imprese del settore turistico identificate dalla legge regionale in materia. In generale, a titolo di esempio, si considerano:

- strutture ricettive alberghiere: alberghi, residence;
- strutture ricettive extralberghiere: B&B, affittacamere; casa appartamenti per vacanze etc.;
- strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici.

✓ **Articolo 11 - Proroga degli obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati**

E' prevista una **proroga degli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo delle società** (articoli 14, c. 2, CCI) **e dei creditori pubblici qualificati** (AE, INPS, AE Riscossione - art. 15, CCI).

Gli obblighi di segnalazione il cui impatto spaventa molto le imprese e la cui decorrenza sarebbe scattata a partire dal 15 agosto 2020, sono prorogati di ulteriori 6 mesi, quindi **decorrono dal 15 febbraio 2021.**

La proroga concede alle imprese un ulteriore lasso temporale, al fine di organizzarsi per prevenire dette segnalazioni e soprattutto per "creare" le condizioni patrimoniali, finanziarie ed economiche atte ad evitare le segnalazioni.